n. [redacted] R.g.

n..... Reg. sent.

n..... Cron.

n..... Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile di Brindisi, nella persona del giudice dott. ssa Maria Consolata Moschettini, ha pronunciato all'esito dell'odierna udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc , la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto a[redacted]el ruolo generale dell'anno[redacted]avente ad oggetto: accertamento dell'inesistenza di un credito nascente da un contratto di somministrazione

promosso da

[redacted], rappr.to e difeso dall'avv. Vincenzo Vitale, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione,

-attore -

contro

[redacted], in persona del l.r. pro-tempore, rappr.to e difeso dall'avv. [redacted] giusta procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

-convenuto -

Conclusioni: all'odierna udienza di discussione orale della causa i procuratori delle parti concludevano come da verbale da intendersi qui integralmente riportato.

Fatto e diritto

Con atto di citazione del 19.3.2012[redacted], premesso:
-di aver stipulato con l'Acquedotto[redacted](di seguito, per brevità, AQP) un contratto di somministrazione per la fornitura del servizio idrico (contratto n. [redacted]
-di aver ricevuto la fattura n.[redacted] dell'1.12.2011 dell'importo di euro 30.795,49 relativa a consumi accertati dal 13 ottobre 2009 al 14 novembre 2011,
-che, allarmatosi a seguito della ricezione di tale fattura, aveva verificato che una tubazione di sua proprietà risultava rotta ed aveva perciò provveduto a farla prontamente

riparare,
-che verificava, previa acquisizione delle risultanze della lettura del contatore, che il consumo medio di acqua dal 2004 fino alla data del 15.4.2009 era stato inferiore a 100 mc per ciascuna lettura,
-che a far data dal 12.10.2009 tale consumo risultava sensibilmente incrementato e risultava pari a 146 mc alla lettura del 12. 10.2009, per poi salire vertiginosamente a mc 982 alla lettura del 18.5.2010, a mc 5.691 alla lettura del 16.11.2010, a mc 10.677 alla lettura del 17.5.2011, infine a mc 11.256 alla lettura del 14.11.2011,
-che mai AQP durante il biennio 2009-2011 lo aveva avvisato dell'anomalia dei consumi registrati, continuando ad inviargli fatture per importi che non destavano sospetti, nel mentre solo dopo due anni aveva trasmesso la fattura di conguaglio,
-che tale condotta dell'ente concessionario di un servizio pubblico risultava in contrasto con quanto previsto dalla Carta di Servizio Idrico (cap. IV 2.3.1, pag. 33) la quale imponeva ad AQP di effettuare il conguaglio almeno una vota l'anno e, comunque, contrastava con gli obblighi di buona fede nascenti dal contratto che avrebbero imposto ad AQP di segnalare all'utente i consumi eccezionali registrati onde consentirgli di porre rimedio,

ciò premesso evocava in giudizio AQP, chiedendo che venisse annullata la fattura n. [redacted] dell'1.12.2011 dell'importo di euro 30.795,49, avendo la stessa ad oggetto consumi anomali che l'utente avrebbe potuto evitare qualora AQP, nel rispetto degli obblighi contrattuali, ivi compresi quelli discendenti dall'art. 1375 cc, avesse informato sin da principio l'utente dell'anomalia del rapporto.

Si costituiva AQP la quale chiedeva il rigetto della domanda sul presupposto:
-che il consumo eccessivo d'acqua derivava dalla rottura di tubazioni private, come espressamente riconosciuto dall[redacted]
-che, secondo le condizioni generali di contratto (art. 6), l'utente era obbligato a controllare gli impianti ed apparecchi interni allo scopo di prevenire ed evitare le cause di dispersione,
-che l'utente avrebbe potuto evitare l'inconveniente mediante il sistema di autolettura.

AQP chiedeva che l'attore fosse poi condannato a risarcire i danni ex art. 96 cpc atteso che la sua domanda era temeraria e risultava proposta al solo fine di sottrarsi al pagamento dei consumi registrati.

La causa è stata istruita mediante l'ascolto del teste di parte attrice [redacted] nonché dal teste di parte convenuta [redacted] Il teste N[redacted] ha dichiarato di aver provveduto alla sostituzione di un tubo di zinco corroso dopo aver notato l'esistenza di una macchia di umido sul muro dell'abitazione dell'attore prospiciente il marciapiede, tubo dal quale fuoriusciva una grande quantità di acqua. La riparazione eseguita dal [redacted] idraulico, sarebbe avvenuta nell'autunno 2011. Il teste Giura, responsabile dell'ufficio reclami presso AQP, non ha offerto elementi utili ai fini della decisione limitandosi ad affermare che la fatturazione avveniva sulla base dei consumi registrati (circostanza non contestata nel caso in esame), che il cliente aveva l'obbligo di segnalare guasti e che AQP, pur non avendo l'obbligo di segnalare dispersioni, 'normalmente' segnalava un consumo eccessivo.

Si osserva che nessuna delle parti ha prodotto il contratto di somministrazione del servizio idrico. AQP ha prodotto solo uno stralcio del Regolamento del Servizio Idrico

Integrato (art. 2) e uno stralcio delle condizioni generali di fornitura (art. 6). Entrambi gli articoli prevedono obblighi di controllo a carico dell'utente con riferimento all'impianto di sua proprietà.

Come noto per i servizi pubblici essenziali (tra cui sanità, assistenza e previdenza sociale, istruzione, comunicazioni e trasporti, energia elettrica, *acqua,* gas) l'art. 2, comma 1, **D.L. 163/1995**, conv. nella L. 273/95, ha previsto l'adozione, a mezzo di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica.

Il successivo comma 2 del precitato art. 2 D.L. 163/95 prevede che 'Gli enti erogatori di servizi pubblici – ndr nel caso in esame AQP-, non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, *adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei princìpi indicati dalla direttiva e dello schema generale di riferimento,* dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

In attuazione del D.L. 163/1995 con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999,** (in Gazz. Uff., 1 giugno, n. 126) è stato approvato lo Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato.

Il D.P.C.M. 29.4.1999 prevede espressamente (sezione rubricata 'ASPETTI GENERALI') che '**La carta del servizio idrico integrato** (acquedotto, fognatura e depurazione) **fissa princìpi e criteri per l'erogazione del servizio e costituisce elemento integrativo dei contratti di fornitura'.**

Dunque, in virtù di atto di normazione secondaria (D.P.C.M. 29.4.99), a propria volta adottato in esecuzione di atto legislativo (art. 2, comma 1, D.L. 163/1995), la carta del servizio idrico integra *ex lege* (art. 1339, 1374 cc) le pattuizioni contrattuali, indipendentemente dal richiamo o meno che nel singolo contratto ne venga fatto.

La carta di servizio poi, si è visto, deve necessariamente conformarsi ai *princìpi indicati dalla direttiva e dello schema generale di riferimento* (cfr. art. 2, comma 2, D.L. 163/1995).

Considerato che la Carta del Servizio Idrico Integrato non risulta prodotta nella sua integralità e che la stessa non può dettare disposizioni difformi dai principi generali fissati con il D.P.C.M. 29.4.1999, dovrà farsi riferimento alle regole da quest'ultimo fissate.

Per quel che interessa nel caso in esame, con riferimento alla gestione del rapporto contrattuale (cfr. scheda n. 3, all. 1 D.P.C.M. 29.4.1999, sezione 'Gestione del Rapporto Contrattuale) è previsto:
- che la **fatturazione che deve avere cadenza almeno semestrale;** AQP ha affermato che il sistema di fatturazione adottato è trimestrale, circostanza non contestata,
- che la rettifica della fatturazione ed il relativo rimborso possono essere effettuati con la fattura successiva, salvo espressa diversa richiesta da parte dell'utente.

- che la **lettura dei contatori deve essere effettuata almeno due volte l'anno.** Non è, pertanto, corretto quanto affermato a pag. 3 della comparsa di risposta di AQP secondo cui la lettura dei contatori è obbligatoria una sola volta l'anno,
- l'obbligo di AQP di assicurare all'utente, nei casi di collocazione in proprietà privata del contatore, la possibilità di autolettura,
- l'obbligo di AQP di **predispone procedure per la rilevazione e la segnalazione di consumi anomali onde suggerire agli utenti miglioramenti sull'utilizzo tecnico/contrattuale del servizio.**

Parte attrice ha poi allegato che, secondo la regola contenuta nel capo IV .2.3.1 , pag. 33, del Regolamento di Servizio Idrico, AQP era obbligata a **effettuare il conguaglio almeno una volta l'anno addebitando o accreditando all'utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture di acconto o di anticipo.** Non risulta prodotta la relativa pagina ma non è contestato che la stessa riproducesse quanto indicato in citazione.

Ora, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta, non risulta che siffatti obblighi siano stati integralmente adempiuti da AQP nel caso in esame.

In particolare è pacifico:
- che la fattura impugnata è riferita, almeno in parte, a consumi antecedenti il semestre di emissione della stessa. La fattura risulta emessa l'1.12.2011 e copre il periodo 13.10.2009-14.11.2011,
- che per parte di tale spazio temporaneo (periodo 11.3.2010/8.9.2011) AQP aveva continuato regolarmente a fatturare i consumi. Il dato si trae da quanto riportato nella fattura impugnata con riferimento alla sezione 'Acconti precedenti' in cui sono indicate n. 7 fatture emesse in quel periodo,
- che tale duplice fatturazione nel medesimo intervallo temporale fu conseguenza di 'problemi tecnici' di AQP la quale, pur avendo effettuato letture del contatore dal 13.10.2009 al 14.11. 2011, le aveva '*scartate*' e perciò non fatturate (cfr. missiva prot. N. 2380392 del 16.2.2012 di AQP di cui all. 4 fascicolo parte attrice). AQP non ha dimostrato quali ragioni avevano impedito di fatturare, nei termini prescritti dalla normativa di settore nonché dal Regolamento di servizio, i consumi accertati a seguito delle periodiche letture del contatore,
- sebbene AQP avesse, attraverso la lettura del contatore, rilevato più volte consumi anomali (quantomeno, per particolare rilevanza, a partire dal 18.5.2010 allorchè si era accertato un consumo di 982 mc, pari ad oltre 10 volte in più rispetto ai quantitativi degli anni precedenti, cioè dal 2004 in poi), per poi proseguire con i consumi davvero eccezionali di 5.691 mc, dato registrato al 16.11.2010, di 10.677 mc al 17.5.2011, fino ad arrivare a mc 11.256 registrati al 14.11.2011, consumi che, tenuto conto della media calcolata fino al 12.10.2009, avrebbero potuto coprire un arco temporale di circa 140 anni) mai informò l'utente il quale, ragionevolmente, qualora fosse stato reso edotto della circostanza, avrebbe prontamente provveduto ad individuare la causa della perdita, non fosse altro per evitare di essere esposto al rischio di un'azione giudiziaria per il recupero coattivo del credito nonché alla sospensione del servizio di fornitura.

L'unico avvertimento documentato è solo quello contenuto nella fattura impugnata nella quale, per la prima volta, almeno secondo quello che risulta dagli atti prodotti, AQP allertò il cliente circa l'accertamento di '*un consumo...particolarmente elevato*' consigliando di '*verificare il buon funzionamento del Suo impianto idrico*'.